

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
TRIESTE**

n. 73/17 PROV. PG.

Indicazione dei criteri di orientamento di cui al comma 4 dell'art. 599/bis - "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello" - introdotto con la Legge 23 giugno 2017 n. 103, pubblicata in G.U. n. 154 del 4 luglio 2017.

Premesso:

che ai sensi dell'art. 599 bis, comma 4, c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello deve indicare i criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti;

che lo scrivente ha provveduto, come disposto dalla norma citata, a sentire i magistrati dell'Ufficio ed i Procuratori della Repubblica del distretto nel corso di due separate riunioni; ritenuto che, in astratto e in linea generale, non appare possibile escludere l'applicazione dell'istituto del concordato in appello per alcune tipologie di reato, ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate nell'art. 599 bis c. p. p. in quanto la selezione è stata già compiuta dal legislatore;

precisato che l'accordo sui motivi non è concettualmente assimilabile ad un patteggiamento in appello e, pertanto, esso può essere concordato con la difesa solo dopo un attento e ponderato esame circa la fondatezza dei motivi di appello con esclusione di un aprioristico e generalizzato sconto sulla pena irrogata in primo grado, anche al fine di evitare che il presente istituto vada a disincentivare l'applicazione del patteggiamento o del rito abbreviato in primo grado.

tutto ciò premesso e tenuto conto delle valutazioni espresse nelle menzionate riunioni;

IL PROCURATORE GENERALE

INDICA

ai magistrati del pubblico ministero della Procura Generale - ferma restando la piena autonomia nell'esercizio delle loro funzioni in udienza ex art. 53 c.p.p. - i seguenti criteri di orientamento, ai quali dovranno attenersi per la definizione del concordato in appello:

- Preferenza assoluta ai processi indiziari in quanto gli indizi, anche se gravi precisi e concordanti, possono prestarsi a diverse interpretazioni.
- Motivi di appello con eccezioni di nullità che potrebbero, anche se con scarsa probabilità, trovare accoglimento.
- Condotta riparatoria successiva alla condanna, in tal caso andrà verificato anche il motivo per il quale la riparazione non è intervenuta prima della sentenza.
- Processi di particolare complessità, sia oggettiva che soggettiva, nei quali si può raggiungere un accordo complessivo o anche frazionato con particolare riguardo alle posizioni marginali.
- Prossimità dei termini di prescrizione.
- Reati contro la P.A. e reati finanziari ma solo se vi è stato il risarcimento del danno sotto una qualsiasi forma prevista dall'ordinamento.

- Reati ambientali ma solo se vi è stata la messa in pristino o comunque la eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
- Tendenzialmente la riduzione della pena nel concordato non deve essere eccedente la misura di un terzo rispetto alla pena inflitta in sentenza, salvo casi eccezionali di manifesta sproporzionalità.
- E' sempre da ritenersi escluso l'accordo frazionato quando la proposta è formalizzata prima della fissazione dell'udienza, sia perché la Corte non potrebbe procedere allo stralcio delle posizioni, sia perché ciò potrebbe generare ipotesi di incompatibilità nei consiglieri.

I magistrati cureranno in ogni caso l'inserimento della richiesta di concordato e delle relative determinazioni assunte nel fascicolo processuale, e copia ai propri atti dell'Ufficio, specie in caso di rigetto fuori udienza, al fine di orientare, ai sensi dell'art. 602 c.p.p., la valutazione del diverso pubblico ministero eventualmente designato alla successiva udienza di trattazione del processo.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato all'Avvocato Generale, ai Sostituti Procuratori Generali dell'Ufficio, ai Procuratori della Repubblica del distretto, al Sig. Presidente della Corte di Appello, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali del distretto, e pubblicato sul sito internet di questa Procura Generale.

Trieste, 25 settembre 2017

IL PROCURATORE GENERALE
Dario Grohmann

